



REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022

INDICE

art. 1 principi generali pag. 3
art. 2 delimitazione dei comitati di quartiere e di frazione pag. 3
art. 3 finalità pag. 3
art. 4 rapporti con l'amministrazione pag. 4
art. 5 organi pag. 4
art. 6 composizione pag. 4
art. 7 durata in carica pag. 4
art. 8 norme per l'elezione – eleggibilità pag. 5
art. 9 modalità di elezione pag. 5
art. 10 dimissioni, decadenza e sostituzioni pag. 6
art. 11 prima seduta pag. 6
art. 12 modalità di convocazione pag. 6
art. 13 sedute pag. 6
art. 14 assemblea di quartiere e di frazione pag. 7
art. 15 presidente pag. 7
art. 16 norme transitorie pag. 7
allegato A delimitazione quartieri.

1) PRINCIPI GENERALI

Il comitato di quartiere è un organismo atto a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale. Il comitato è un organismo apartitico e non ha fini di lucro.

2) DELIMITAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

I comitati vengono determinati in numero di 5, nello specifico:

quartiere 1 Castello di Marano

quartiere 2 Civita

quartiere 3 Contrada Boccabianca

quartiere 4 Contrada San Andrea

quartiere 5 Contrada San Michele

3) FINALITÀ

I comitati di quartiere sono finalizzati a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali. Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici politici o del loro credo purché le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose. I comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della comunità cuprese nel suo insieme.

I comitati in concreto devono:

- organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari.
- promuovere occasioni d'aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per i vecchi e i nuovi residenti.
- sottoporre all'amministrazione comunale proposte a carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere.

- rispondere ai pareri richiesti dall'amministrazione comunale in maniera celere e chiara.
- controllare l'effettivo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all'amministrazione comunale.

4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

I principi che devono animare i rapporti tra i comitati di quartiere e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione. In tale contesto l'amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i comitati di quartiere nella persona del suo Presidente.

È il Presidente a comunicare in forma scritta all'amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del comitato. L'amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ai comitati stessi su ogni specifica questione.

5) ORGANI

Gli organi del comitato di quartiere sono:

- l'assemblea dei residenti
- il consiglio del comitato di quartiere
- il presidente
- il vicepresidente
- il segretario

6) COMPOSIZIONE

Ogni consiglio dei comitati di quartiere si compone di 7 membri: il presidente, il vicepresidente, il segretario e quattro consiglieri.

7) DURATA IN CARICA

I consigli dei comitati durano in carica per 3 anni. Essi possono esercitare le loro funzioni fino all'insediamento ufficiale dei nuovi consigli.

8) NORME PER L'ELEZIONE - ELEGGIBILITÀ

I membri del consiglio del comitato di quartiere sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nei rispettivi quartieri e frazioni, secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

Sono elettori tutti i residenti maggiorenni nel territorio del Quartiere di cui agli elenchi predisposti dall'ufficio elettorale comunale.

Sono eleggibili alla carica di membro del Comitato di quartiere tutti i cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del quartiere per la quale si candidano, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato in un solo Comitato. Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono le cariche di Consigliere Comunale, Provinciale o Regionale.

9) MODALITÀ DI ELEZIONE

L'elezione dei consigli dei comitati di quartiere avviene mediante pubbliche assemblee indette dal Sindaco entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di quartiere. La convocazione con la quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 45 giorni prima della data fissata per le stesse a cui dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione nei luoghi pubblici di riferimento del comitato, dovrà specificare tutti gli elementi organizzativi della elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e renderà noto la sede dell'elezione. I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro del consiglio del comitato di quartiere, dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali, individuati nel decreto di cui sopra, entro il termine stabilito di 15 giorni precedenti la data dell'assemblea elettiva. L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato da appositi uffici comunali entro 10 giorni precedenti all'assemblea. L'elenco dei candidati verrà reso noto attraverso appositi manifesti entro 5 giorni precedenti all'assemblea. L'assemblea elettiva, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, procederà alla costituzione di una commissione elettorale composta da 3 persone residenti a Cupra Marittima e non candidate alla carica di membro del consiglio che espletterà tutte le operazioni elettorali. Il voto avviene in modo segreto, su una scheda predisposta a tale scopo contenente l'elenco dei candidati in ordine

alfabetico. Ogni elettore potrà esprimere 1 preferenza. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero dei componenti il consiglio, stabilito dal presente regolamento. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età. L'elenco redatto dalla commissione elettorale, degli eletti dei consigli dei comitati di quartiere verrà affisso all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

10) DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONI

Le dimissioni da membro del consiglio di quartiere devono essere presentate al presidente del comitato. In caso di 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del consiglio di quartiere il presidente del comitato lo sostituisce con il primo dei non eletti dell'elenco elettorale votato dai residenti.

11) PRIMA SEDUTA

La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco o da un assessore da lui delegato, nel corso della quale i membri del consiglio eleggeranno il presidente, il vicepresidente ed il segretario con votazione segreta e a maggioranza semplice.

12) MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di quartiere è convocato dal presidente con avviso scritto cartaceo o telematico, contenente all'ordine del giorno gli argomenti da trattare da recapitarsi con procedure autonome o mediante l'ausilio del comune. Il consiglio di quartiere, si riunisce a seguito di:

- richiesta del presidente;
- richiesta scritta della maggioranza dei membri;
- richiesta del sindaco, di un assessore o del consiglio comunale.

Il consiglio può convocare il sindaco o assessori e Capigruppo Consiliari nel caso in cui si verificasse una problematica urgente e/o straordinaria.

13) SEDUTE

Le sedute del consiglio di quartiere e di frazione possono essere pubbliche. Per la validità della seduta del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il sindaco, i membri della giunta ed i

consiglieri comunali possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto. Il presidente deve concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta. Il verbale della seduta è redatto dal segretario. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

14) ASSEMBLEA DI QUARTIERE

L'assemblea di quartiere ha lo scopo di:

- ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del comune;

- comunicare direttamente al consiglio la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri o delle frazioni;

L'assemblea di quartiere è formata da tutti i residenti del quartiere ed è presieduta dal presidente del comitato. Compete all'assemblea discutere proposte ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione. La convocazione dell'assemblea è disposta dal presidente del comitato di quartiere almeno 1 volta l'anno. L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti almeno 5 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere. Il manifesto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno della stessa.

15) PRESIDENTE

Il presidente rappresenta il comitato di quartiere ed ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali unitamente al segretario;

- dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute del consiglio;

- invia al sindaco copia delle convocazioni, dell'ordine del giorno e dei verbali delle sedute del consiglio;

- convoca e presiede le assemblee promosse dal consiglio di quartiere;

In caso di forzata assenza, il presidente, può farsi sostituire dal vicepresidente.

16) NORME TRANSITORIE

Per dar corso al rinnovo del direttivo dei comitati di quartiere, la convocazione di indizione delle elezioni è adottato entro 60 giorni

dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.